COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

29-039 081 906729 Fax -039 081 9067 60 : e-mail: paesaggio @comunebarano.it : e-mail cert.: paesaggio @pec.comunebarano.it Via Comado Buono. 1-80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 75 DEL 09.11.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO:

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1997 del 01.04.1986 Legge 47/85.

Realizzazione di un fabbricato su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) adibito a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia alla via Buttavento e riportato in

N.C.E.U. al foglio nº 19 p.lla 945 sub 1.

DITTA:

Sig. AGNESE MICHELE, nato a Barano d'Ischia (NA) il 27.06.1933.

RICHIEDENTE:

Sig. REA SABATO nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 25.03.1952 e residente in

Santa Maria a Vico (CE) alla via Rosciano n. 37.

UBICAZIONE:

Località Buttavento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con nota prot. com. n. 5005 del 04.08.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 1094 del 14.02.2017, il Sig. Sabato REA, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 25.03.1952, C.F.: REASBT52C25G812M e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Rosciano n. 37, nella qualità di attuale proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 1997 del 01.01.1986 dal sig. Agnese Michele (proprietario dell'epoca) e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella "Realizzazione di un fabbricato su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) adibito a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio nº 19 p.lla 945 sub 1", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Pasquale Francesco Di Costanzo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al nº 3037;
- che nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. com. n. 5005 del 04.08.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 1094 del 14.02.2017, e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Pasquale Francesco Di Costanzo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3037, sono rappresentate le opere abusive relative a "Realizzazione di un fabbricato su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) adibito a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 19 p.lla 945 sub 1", così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in "P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale)" del vigente P.T.P. ed in Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 01.03.2017, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 3, punto n. 4 del 07.03.2017 ha espresso il seguente parere: ".....omissis.... La Commissione esaminata la pratica e rilevato che l'immobile ricade in zona di edilizia sparsa ed è conforme con gli art. 4 e 7 del P.V.C.P., esprime parere favorevole all'unanimitàomissis.....";
- che con la Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 28.03.2017, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, Arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro "...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..." nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi;
- che con nota prot. n. 2132 del 28.03.2017, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 06.04.2017 (giusta ricevuta agli atti del fascicolo);

VISTO:

- l'art. 17-bis. "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosidetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito";
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 indirizzi interpretativi e applicativi nota circolare";
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015";

RILEVATO:

- che alla data del 09.11.2017 (giusta attestazione prot. n. 7840 del 09.11.2017 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dall'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosidetta Legge Madia) è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs. n° 42/2004 "...Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 139 del 2010 n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni...";
- di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 07.03.2017 dalla Commissione per il Paesaggio;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 6624 del 29.09.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1981 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al **Sig. Sabato REA**, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 25.03.1952, C.F.: REASBT52C25G812M e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Rosciano n. 37, nella qualità di attuale proprietario, relativa all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 1997 del 01.04.1986 dal sig. Agnese Michele (proprietario dell'epoca), per le opere consistenti nella "**Realizzazione di un fabbricato su**



due livelli (piano seminterrato e piano rialzato) adibito a civile abitazione, sito in Barano d'Ischia alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 19 p.lla 945 sub 1" giusta istanza acquisita al prot. com. n. 5005 del 04.08.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 1094 del 14.02.2017, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D.L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 07.03.2017 dalla Commissione per il Paesaggio, come di seguito riportato: ".....omissis.... La Commissione esaminata la pratica e rilevato che l'immobile ricade in zona di edilizia sparsa ed è conforme con gli art. 4 e 7 del P.V.C.P., esprime parere favorevole all'unanimitàomissis...."

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 47/85. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico (geom. Mattia Florio)

Il Responsabile per il Paesaggio (dott. arch. Ciro Liguori)